

CONTRATTO

REP. N. 292/2020

Contratto di Costa - ME 22499 Gioiosa Marea (ME) "Intervento di stabilizzazione della linea di costa di un tratto di arenile della frazione S. Giorgio fortemente erosa dalle mareggiate del febbraio-marzo 2019

Appalto Lavori

CUP J73H19000660001 - CIG 8045103504

Il giorno venti del mese di febbraio dell'anno duemilaventini, in Piazza Ignazio Florio n. 24, Palermo, presso la sede dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014, a, avanti a me dott. Angelo Salvatore Nicastro, nato a Corleone in data 11 aprile 1963 C.F. NCS NLS 63D11 D009Q, ufficiale rogante autorizzato a rogare atti in materia di interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione siciliana, giusto Decreto Commissariale n. 12 del 14.02.2012, firma digitale intestata a Angelo Nicastro rilasciata da Aruba-PEC S.p.A. NG CA 3, per il tramite della Camera di Commercio di Palermo, num. di serie 50bd0f9e0872e6a730fccc275e18afbf, valida fino al 15.10.2022 e non revocata, si sono costituiti, senza l'assistenza di testimoni per avervi i comparenti, che hanno i requisiti di legge, espressamente rinunciato d'accordo tra loro con il mio consenso:

- da una parte: Il **Soggetto Attuatore** nella persona del **dott. Maurizio Croce**, nato a Messina (ME) il 02.11.1971, C.F. CRCMRZ71S02F158G, **Rappresentante Legale pro tempore dell'Ufficio del Commissario di Governo, contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014**, domiciliato per la carica in Palermo, nella Piazza Ignazio Florio, n. 24 - C.F. 97250980824, firma digitale intestata a Maurizio Croce rilasciata da Aruba-PEC S.p.A. NG CA 3, per il tramite della Camera di Commercio di Palermo, num. Di serie 158720b06974c917307550a14773efdf valida fino al 15.10.2022 e non revocata (nel seguito Committente);

- dall'altra la **COSMAK S.R.L.**, con sede legale a **San Piero Patti (ME)**, in Via Toscana, n. 13 C.F. e P.IVA **03099860839**, in persona della signora **Antonella Lincoln** nata a **Patti (ME)** il **06/10/1972**, residente a San Piero Patti (ME), via Toscana n. 13 - cap. 98068 C.F. LNCNNL72R46G377T, C.I. AT1269906 rilasciata dal Comune di



San Piero Patti (ME) in corso di validità, nella qualità di Amministratore Unico, Legale Rappresentante e Socio Unico della **COSMAK S.R.L.**, firma digitale intestata a **Antonella Lincoln** rilasciata dalla C.C.I.A.A. di Messina numero di serie 7420103200023447 valida fino al 21/11/2020 e non revocata (nel seguito Appaltatore).

Dell'identità personale dei comparenti e dei loro poteri di rappresentanza io Ufficiale rogante sono certo che sono qui convenuti al fine di stipulare il presente contratto in forma pubblica amministrativa.

PREMESSO CHE:

- con Decreto Commissariale n. 404 del 07 maggio 2018 è stato approvato il "Contratto di Costa";
- il progetto identificato ME 22499 Gioiosa Marea (ME) *"Intervento di stabilizzazione della linea di costa da un tratto di arenile della frazione S. Giorgio fortemente erosa dalle mareggiate del febbraio-marzo 2019"* è tra quelli individuati dalla Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019;
- il RUP ha trasmesso la documentazione tecnico-amministrativa relativa all'intervento ME 22499 Gioiosa Marea (ME), comprendente:
 - progetto esecutivo in formato sia cartaceo sia elettronico;
 - attestazione di conformità tra i suddetti formati resa dal RUP e il 23 settembre 2019;
 - copia di tutti i pareri prescritti;
 - verbale di verifica del progetto esecutivo, redatto congiuntamente dal RUP e dal progettista il 24 settembre 2019 ai sensi dell'art. 26 del Codice;
 - verbale di validazione del progetto esecutivo, redatto dal RUP il 24 settembre 2019 ai sensi dell'art. 26 del Codice;
 - attestazione riguardo l'insussistenza impedimenti e la libera disponibilità delle aree interessate dai lavori, resa congiuntamente dal RUP e dal D.L. il 23 settembre 2019 ai sensi dell'art. 31, comma 4, lettere d) ed e) del Codice;
 - attestazione dello stato dei luoghi resa dal D.L. il 23 settembre 2019 ai sensi dell'art. 4 del Decreto MIT 7 marzo 2018, n. 49;
- Decreto Commissariale n. 1307 del 25 settembre 2019, il progetto esecutivo dell'intervento ME 22499



COSMAK SRL
SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Amministratore Unico
Antonella Lincoln

Gioiosa Marea (ME) *"Intervento di stabilizzazione della linea di costa di un tratto di arenile della frazione*

S. Giorgio fortemente erosa dalle mareggiate del febbraio-marzo 2019" nell'ambito del Contratto di

Costa Tirreno 1 è stato approvato in linea amministrativa, approvato il quadro economico, dichiarato di

pubblica utilità, urgente e indifferibile e finanziato per un importo complessivo di € 275.000,00, di cui €

198.074,10 per lavori (€ 188.642,00 per lavori soggetti a ribasso e € 9.432,10 per oneri per la sicurezza

non soggetti a ribasso) e € 76.925,90 per somme a disposizione dell'amministrazione;

con Decreto a Contrarre n. 781 del 10.06.2019 con il quale, tra l'altro:

✓ si è preso atto dell'approvazione in linea amministrativa e del finanziamento disposto con D.C. n.

725/2019;

✓ è stata autorizzata la gara per l'affidamento dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento

CDC_T1_01_Capo_d'Orlando (ME) dal titolo *"Interventi urgenti ed integrati per la protezione dei*

litorali in erosione nel Comune di Capo d'Orlando, tramite consolidamento di tratti di muro di

sostegno del Lungomare A. Doria nel Centro Urbano e San Gregorio", da svolgersi con procedura

aperta, come definita dall'art. 3, comma 1, lett. sss) del Codice, nel rispetto di quanto previsto

dall'articolo 60 del Codice, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 , c. 9-bis

e art. 95 del medesimo Codice;

con la citata lettera di invito inoltrata per via telematica con il prot. n. 1748 del 30 settembre 2019,

unitamente ai modelli di presentazione dell'offerta, a n. 20 operatori economici scelti dall'Albo delle

imprese dell'Ufficio del Commissario di Governo *illo tempore* aggiornato ed approvato con Decreto

Commissariale n. 1332/2019, in possesso della certificazione SOA, coerente con i lavori da affidare, in

corso di validità alla data dell'invito;

il criterio di selezione stabilito al punto 12 del *"Regolamento delle Gare on line - agg. Aprile 2017"*

pubblicato sul sito istituzionale www.ucomidrogeosicilia.it in data 6 aprile 2017, ovvero della *"rotazione*

temporale, avendo in questo individuato il sistema che consente, in maniera del tutto automatica, ovvero

senza l'intervento esterno e secondo i principi cui si aderisce, la massima rotazione e trasparenza";



la procedura di gara è stata gestita interamente con sistemi telematici ex art. 58 del Codice;

il termine per la presentazione delle buste per via telematica è stato fissato dal bando di gara entro le ore 13:00 del 16.10.2019;

l'apertura delle offerte presentate per via telematica nella sezione GARE del sito web

<https://appalti.ucomidrogeosicilia.it/impresa/vendor/> è stata fissata dal bando di gara alle ore 10:00 del

giorno 17/1/2019 presso la sede dell'Ufficio del Commissario di Governo sita a Palermo in Piazza Florio n. 24;

entro il termine fissato a pena di esclusione dal bando di gara, sono pervenute n. 7 buste da parte degli

operatori economici, elencati in ordine di presentazione dell'offerta in piattaforma;

con nota n. 19712 del 17/10/2019 si è proceduto all'individuazione, per la gara in oggetto, dei

componenti del "Servizio verifica documentazione amministrativa gare" istituito con il già citato Decreto

Commissariale n. 378/2018;

i Verballi di gara 1, 2, 3 relativi alle sedute pubbliche tenutesi il 17/10/2019 al 05/11/2019 son stati

trasmessi dal Servizio al RUP, giusta nota prot. n. 2233 del 06/11/2019 dell'Ufficio del Commissario di

Governo;

come desunto dai suddetti verballi:

✓ nel corso della seduta pubblica del 05/11/2019 (verbale di gara n. 3) il Servizio:

- ha rilevato, a seguito dell'esame della busta A – Busta Amministrativa, che tutte le n. 7 offerte

pervenute sono state ammesse alle successive fasi di gara;

- ha operato la facoltà di esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una

percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma

2bis e 2ter del Codice, essendo le offerte inferiori 15 si applica il seguente metodo:

Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse

è inferiore a quindici, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari

o superiore ad una soglia di anomalia determinata; ai fini della determinazione della congruità delle



offerte, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue: a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare; b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a); c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a); d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica; e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

- a seguito del criterio per la determinazione della soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2bis e 2ter del Codice, ha rilevato che la soglia è risultata pari a 32,7593 % e pertanto nessuna delle offerte presentate sono risultate anomale e quindi escluse nel rispetto della lex specialis;

- ha provveduto a stilare, all'esito della valutazione della documentazione amministrativa e dell'offerta economica, nonché della congruità delle offerte, la graduatoria definitiva;

- Il Servizio ha formulato al RUP la proposta di aggiudicazione ex art. 33, comma 1, del Codice al concorrente primo in graduatoria: COSMAK S.R.L;

- Il Servizio ha invitato il RUP alla verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo al concorrente primo in graduatoria: COSMAK S.R.L;

- con la già citata nota prot. n. 2233 del 06/11/2019 dell'Ufficio del Commissario di Governo sono stati trasmessi al RUP anche i PassOE di tutti i concorrenti e la documentazione di gara (Buste A e B) presentata



COSMAK S.R.L.
SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Amministratore Unico
Linda Antonella

dal concorrente 1° in graduatoria: COSMAK S.R.L, con sede legale a San Piero Patti (ME), in Via Toscana,

n. 13 C.F. e P.IVA 03099860839, cosmaksrl@poscert.it;

è stato verificato, con esito positivo, il possesso dei prescritti requisiti in capo all'aggiudicatario per la partecipazione alla gara, effettuata dal RUP, come da documentazione conservata presso la Stazione Appaltante, Area Gare e Contratti;

è stata verificata positivamente la ricorrenza in capo all'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.lgs. n.50/2016 per la stipula del contratto, come da documentazione conservata presso la Stazione Appaltante, Area Gare e Contratti;

Con Decreto Commissariale n. 1750 del 02/12/2019, tra l'altro:

Si è approvata, ai sensi del combinato disposto dell'art. 32, comma 5 e art. 33, comma 1 del Codice, la proposta di aggiudicazione dell'appalto per l'esecuzione dei lavori previsti nell'intervento ME 22499

Gioiosa Marea (ME) *"Intervento di stabilizzazione della linea di costa di un tratto di arenile della frazione S. Giorgio fortemente erosa dalle mareggiate del febbraio-marzo 2019"* nell'ambito del Contratto di

Costa Tirreno 1 - CUP J73H19000660001 – CIG 8045103504, in favore dell'operatore economico

COSMAK S.R.L, con sede legale a San Piero Patti (ME), in Via Toscana, n. 13 C.F. e P.IVA 03099860839, cosmaksrl@poscert.it, che ha offerto un ribasso economico del **31,9119%**.

Si approvano inoltre i verbali di gara n. 1-2-3, relativi alle sedute tenutesi dal 17/10/2019 al 05/11/2019 trasmessi dal Servizio al RUP, giusta nota prot. n. 2233 del 06/11/2019, nonché la graduatoria definitiva.

Ai sensi dell'art. 32, comma 5, del Codice, il Soggetto Attuatore ha disposto l'aggiudicazione efficace

dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento ME 22499 Gioiosa Marea (ME) *"Intervento di stabilizzazione della linea di costa di un tratto di arenile della frazione S. Giorgio fortemente erosa dalle*

mareggiate del febbraio-marzo 2019" nell'ambito del Contratto di Costa Tirreno 1 - CUP

J73H19000660001 – CIG 8045103504, in favore dell'operatore economico **COSMAK S.R.L**, con sede legale a San Piero Patti (ME), in Via Toscana, n. 13 C.F. e P.IVA 03099860839, cosmaksrl@poscert.it.

In ragione del ribasso economico del **31,9119%**, l'appalto viene aggiudicato per un importo di euro



COSMAK S.R.L.
SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Amministratore Unico
Lincoln Antonello

soggetti a ribasso d'asta.

l'Appaltatore ha approvato il contenuto degli elaborati tecnico-progettuali ed economici avendone accertato la qualità del progetto, la correttezza delle soluzioni prescelte dal progettista, la rispondenza del progetto stesso alle esigenze funzionali ed economiche complessive e la congruità degli importi per dar eseguiti tutti i Lavori a regola d'arte;

l'Appaltatore ha giudicato i Lavori realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati, ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

a seguito dei controlli di cui all'art. 82 comma 2 del Codice, è stato accertato che in capo alla ditta	
aggiudicataria COSMAK S.R.L. non sussistono le cause di decadenza, poiché risulta iscritta dal	
30/10/2019, e confermata iscrizione fino al 29/10/2020, nella white list della Prefettura di Messina, ai	
sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57, della Legge n. 190/2012; D.P.C.M. 18 aprile 2013;	

qualora vengano accertate cause interdittive di cui all'articolo 67 del decreto legislativo citato, il

Commissario di Governo recederà dal contratto;

con nota prot. 343 del 30.01.2020 questo Ufficio ha preso atto della richiesta del RUP per la consegna in
via d'urgenza dei lavori, autorizzando lo stesso a porre in essere ogni utile azione al fine di definire quanto
richiesto;

con verbale del 10/02/2020 il Direttore dei Lavori ha consegnato i lavori in via d'urgenza all'impresa
esecutrice dei lavori COSMAK SRL;

con quietanza n. 8 del 21/01/2020 la **COSMAK S.R.L.** ha provveduto a pagare l'imposta di registro
e l'imposta di bollo per un importo complessivo di € **245,00**;

si rende, quindi necessario, procedere alla sottoscrizione del presente contratto disciplinante l'esecuzione dell'intervento citato.

TUTTO CIÒ PREMESSO

si conviene quanto segue:



TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 Premesse ed allegati

Le premesse e i documenti, sia quelli allegati che quelli dallo stesso richiamati e non materialmente allegati, formano parte integrante del presente Contratto.

ARTICOLO 2 Oggetto del contratto

1. il Soggetto Attuatore affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (nel seguito Codice dei contratti).

2. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente: **8045103504**;

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: **J73H19000660001**.

Sono espressamente ricomprese nell'appalto affidato anche la custodia, vigilanza e responsabilità delle aree di lavoro, estese anche ad impianti e materiali ricevuti in consegna dal Soggetto Attuatore con il verbale di consegna delle aree.

ARTICOLO 3 Ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale ammonta ad euro € **137.874,85** (diconsi euro **centotrentasettemilaottocentosettantaquattro/85**) di cui:

a) euro **128.442,75** per lavori veri e propri;

b) euro **9.432,10** per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera eeeee), del Codice dei contratti e dell'art. 43, comma 7, del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. (per le parti in vigore), si procederà quindi ad applicare alle unità di misura delle singole parti dei lavori autorizzati e regolarmente eseguiti i prezzi unitari dell'elenco prezzi contrattuale, depurati del ribasso contrattuale offerto dall'appaltatore.



Articolo 4 Condizioni generali del contratto

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.

3. E' parte integrante del contratto l'elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali è applicato il ribasso contrattuale nonché le relazioni dell'offerta migliorativa.

4. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali o sull'offerta dell'appaltatore; i prezzi unitari dell'elenco di cui al comma 3 sono vincolanti limitatamente a quanto previsto dall'articolo 11 del presente contratto.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

ARTICOLO 5 Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di **San Piero Patti (ME)**, via Toscana n. **13 – 98068**, presso l'impresa **COSMAK S.R.L.**

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario.

3. Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d'appalto, come risulta dal documento allegato al presente contratto, è autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, la signora **Antonella Lincoln** nata a **Patti (ME)** il **06/10/1972**, residente a San Piero Patti (ME), via Toscana n. 13 - cap. 98068 C.F. **LNCNNL72R46G377T**,



C.I. AT1269906 rilasciata dal Comune di San Piero Patti (ME) in corso di validità, autorizzato ad operare

sul conto di cui al comma 4.

4. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente

codice IBAN IT66S0521682381000008004605 – Istituto di Credito Valtellinese Agenzia di Patti,

intestato alla COSMAK S.R.L., ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla stazione

appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso, entro 7

giorni dall'accensione del conto stesso.

5. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori

personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la

stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle

attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile

dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata

dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il

cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi

precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale,

in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

Articolo 6 Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni **59 (cinquantanove)** naturali e

consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, secondo l'offerta temporale e

quanto normato dal Capo III del Capitolato Speciale di appalto.

ARTICOLO 7 Penale per i ritardi

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere si applicheranno le penali

previste all'art.18 e segg. del Capitolato Speciale di Appalto, pari allo **1,80 per mille** dell'importo

contrattuale.

COSMAK S.R.L.
Società Unipersonale
Amministratore Unico
Licola Antonella



ARTICOLO 8 Sospensioni e riprese dei lavori

Le sospensioni e riprese dei lavori sono normate dagli artt.16 e 17 del Capitolato Speciale di Appalto.

ARTICOLO 9 Oneri a carico dell'appaltatore

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dall'art. 58 del Capitolato Speciale d'Appalto,

quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;

i) adeguamento del cantiere in osservanza al D. Lgs. 81/2008 (oneri di sicurezza aziendali), di cui la quota di incidenza sul totale delle spese generali indicata dall'Impresa in sede di gara e ritenuta congrua ammonta ad € 2.000,00 (euro duemila/00).

3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da



esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 32.

ARTICOLO 10 Contabilità dei lavori

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

2. La contabilità dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

6. L'importo della manodopera previsto nel bando di gara sul quale viene applicato il ribasso d'asta è comunque inteso quale importo massimo, significando che il previsto conguaglio avrà effetto solo in diminuzione.

7. In sede di redazione dell'ultimo Stato di Avanzamento dei Lavori si procederà al relativo conguaglio,



COPIA
SOSTITUITA
IN DATA 10/05/2017
PER IL
DIRETTORE
DEI LAVORI
ING. M. CROCE

recuperando l'importo che scaturisce dall'applicazione del ribasso contrattuale all'eventuale differenza

tra l'eventuale differenza tra l'importo preventivato e importo a consuntivo della manodopera.

8. Ai fini del monitoraggio della spesa resta esplicito obbligo dell'impresa, in fase di emissione di ogni

S.A.L., di comunicare l'importo complessivo della manodopera sino alla data dei lavori che si

contabilizzano, significando che in caso di discostamenti superiori al 20% si procederà a conguagli in

corso d'opera.

ARTICOLO 11 Invariabilità del corrispettivo

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del

codice civile.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, l'articolo

106, del Codice dei contratti.

3. Se, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protrae fino a superare i due anni

dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'articolo 172 del Codice dei

contratti.

ARTICOLO 12 Variazioni al progetto e al corrispettivo.

Le variazioni al progetto ed al corrispettivo sono normate Capo VII del Capitolato Speciale di Appalto.

ARTICOLO 13 Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice dei contratti all'Appaltatore è dovuta una somma a

titolo di anticipazione pari al **20% (venti per cento) dell'importo contrattuale**, da erogare

all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori, attestato dal RUP. L'erogazione

dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di

importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo

necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

2. L'anticipazione è compensata secondo il cronoprogramma dei lavori, mediante trattenuta

sull'importo di ogni certificato di pagamento emesso. L'importo della trattenuta è determinato



decurtando dall'importo lordo dei Sal quota parte dell'anticipazione, calcolata applicando alla stessa la percentuale dei Sal emessi rispetto all'importo contrattuale. In ogni caso l'anticipazione è interamente recuperata all'emissione dell'ultimo Sal.

3. All'Appaltatore saranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e dal Capitolato speciale d'appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'art. 30, comma 5, 2° capoverso del Codice dei contratti e dell'importo delle rate di acconto precedenti, così come previsto all'art. 27 del Capitolato Speciale d'Appalto, non inferiore al **20% dell'importo contrattuale**.

4. Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell'art. 30, comma 5, 1° capoverso del Codice dei contratti per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.

5. In deroga al comma 2:

a) non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 10,00 % (dieci per cento) dello stesso importo contrattuale; in tal caso l'importo residuo è liquidato col conto finale.

b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a giorni 45 (quarantacinque) per cause non dipendenti dall'Appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'Appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

6. La rata di saldo non può essere inferiore al 5% (cinque per cento) dell'importo complessivo dei lavori appaltati.

7. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro giorni 60 (sessanta) dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.



8. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 103, comma 6, del Codice dei contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza pari a mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ultimazione dei lavori.

9. In ogni caso, se il pagamento è superiore a € 5.000,00 (euro cinquemila/00), esso è subordinato alla verifica ex art. 48-bis del D.P.R. 602/73.

10. In ottemperanza all'art. 3 della legge n. 136/2010:

a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'art. 4, comma 4, del presente contratto;

b) ogni fattura elettronica deve riportare il CIG e il CUP di cui all'art. 1, comma 2 del presente contratto;

c) devono comunque osservarsi le disposizioni di cui al citato art. 3 della legge n. 136/2010;

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato Speciale d'Appalto;

e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

ARTICOLO 14 Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui al medesimo Capitolato speciale d'appalto.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non



sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

ARTICOLO 15 Regolare esecuzione e collaudo.

1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio.

2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato all'emissione del certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

ARTICOLO 16 Risoluzione del contratto

La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di giorni 15 (quindici), senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 108 del Codice dei contratti;
- b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro



e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 92, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;

l) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

m) sopravvenienza a carico dell'Appaltatore, dei suoi legali rappresentanti, amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa;

n) ogni altra causa prevista dal Capitolato Speciale d'Appalto.

2. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione del Committente, da effettuarsi mediante comunicazione recettizia (esemplificando: fax, telegramma, raccomandata A/R, PEC). In caso di risoluzione del contratto, il Committente provvederà ad escutere la cauzione di cui al successivo art. 22 del presente contratto, salva comunque la facoltà di agire per il ristoro dell'eventuale maggior danno subito.

3. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

ARTICOLO 17 Controversie.

1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo non inferiore a quanto indicato al



comma 2, il responsabile del procedimento può nominare la commissione che, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore, formula all'appaltatore e alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare entro trenta giorni.

2. La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il responsabile del procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:

- a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti;
- b) che il loro importo non sia inferiore al 10% dell'importo contrattuale.
- c) che i maggiori oneri siano richiesti dall'impresa per effetto di circostanze sopravvenute, non rilevabili in sede di partecipazione all'appalto.

3. La procedura può essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4. E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi degli articoli 206 e 208 del Codice dei contratti.

5. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Palermo con esclusione della competenza arbitrale.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

ARTICOLO 18 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante



SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Amministratore Unico
Dott. M. Crace

effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

5. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, è stato acquisito in data **18/11/2019 al prot.n. 8074** apposito Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. **INPS 18051121** richiesto in data 11/11/2019 per la ditta **COSMAK S.R.L.**

ARTICOLO 19 Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

Le disposizioni in materia di sicurezza sono normate dal Capo 8 del CSA.

ARTICOLO 20 Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

A seguito dei controlli di cui all'art. 82 comma 2 del Codice, è stato accertato che in capo alla ditta aggiudicataria **COSMAK S.R.L.** non sussistono le cause di decadenza, poiché risulta iscritta dal 30/10/2019, e confermata iscrizione fino al 29/10/2020, nella white list della Prefettura di Messina, ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57, della Legge n. 190/2012; D.P.C.M. 18 aprile 2013.

Qualora vengano accertate cause interdittive di cui all'articolo 67 del decreto legislativo citato, il Commissario di Governo recederà dal contratto.

L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

ARTICOLO 21 Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.



2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto del Codice dei contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.

3. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall'articolo 105 del Codice dei contratti, nonché dal Capitolato Speciale d'appalto.

4. La stazione appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

ARTICOLO 22 Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva, con sottoscrizione dell'ente fidejubente autenticata ai sensi di legge, da pubblico ufficiale a ciò deputato, mediante polizza fideiussoria numero **06/01/21/3016263** in data **14/01/2020** rilasciata dalla società **Finanziaria Romana S.P.A.**, per l'importo garantito di euro **€ 24.170,00**, somma garantita 17,54% dell'appalto, ridotto per le certificazioni di qualità del 50% ex art. 93 del D.L.vo n. 50/2016.

2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

ARTICOLO 23 Obblighi assicurativi.

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Nuovo Codice dei contratti, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle



attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione:

a) per danni di esecuzione per un massimale di euro € 137.874,85 (euro centotrentasettemilaottocentosettantaquattro/85);

b) per responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio per un massimale di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00);

con polizza numero 40012793000918 in data 16/01/2020, rilasciata dalla società TUA ASSICURAZIONI S.P.A., AGENZIA di Sant'Agata di Militello (ME), come da Capitolato speciale d'appalto.

3. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

ARTICOLO 24 Documenti che fanno parte del contratto.

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:

- a) Le Dichiarazioni rese dall'appaltatore in fase di gara e la Dichiarazione di subappalto;
- b) il Capitolato Speciale d'appalto;
- c) l'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo 3, comma 3;
- d) i piani di sicurezza;
- e) il cronoprogramma;
- f) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 22 e 23;
- g) il capitolato generale, per quanto non previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto;
- h) l'offerta economica;

2. i documenti elencati al precedente comma 1, lettera b), c) e), ed h) sono allegati al presente contratto.

Gli altri documenti elencati al precedente comma 1, pur essendo parte integrante e sostanziale del contratto, si intendono qui integralmente riportati anche se non materialmente allegati, e sono conservati presso la Stazione appaltante.



ARTICOLO 25 Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. (per le parti in vigore).

2. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 108 e 110 del Codice dei contratti.

3. I riferimenti al collaudo provvisorio, ovunque ricorrano nel presente contratto, si intendono fatti al certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 237 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. (per le parti in vigore).

ARTICOLO 26 Recesso

Il Soggetto Attuatore si riserva la facoltà di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze rimesse alla sua esclusiva valutazione, senza altro onere che il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite fino a quel momento.

Il recesso ha effetto dal giorno in cui viene comunicato all'Appaltatore tramite comunicazione recettizia (esemplificando: fax, raccomandata A/R, PEC).

ARTICOLO 27 Clausola di Manleva

L'Appaltatore terrà il Soggetto Attuatore sollevato e indenne da ogni responsabilità, danni e spese in relazione ad eventuali azioni, pretese e rivalse anche di terzi connesse o comunque derivanti dall'esecuzione del presente Contratto.

L'Appaltatore dovrà, quindi, porre in essere tutte le cautele e gli accorgimenti necessarie ad impedire la produzione di danni, anche indiretti, a persone e/o cose con particolare attenzione all'eventuale presenza di sotto-servizi interferenti e agli eventuali danni che possano derivare agli stessi.

Resta naturalmente inteso che tutti i maggiori oneri derivanti dall'adempimento delle prescrizioni presente articolo rimarranno a totale carico dell'appaltatore, il quale non avrà diritto ad alcun compenso aggiuntivo.



ARTICOLO 28 Auditing

L'Appaltatore si obbliga a tenere una contabilità separata di quanto attiene al presente contratto, documentata ai sensi di legge, ed a consentire in ogni momento idonee verifiche da parte del Soggetto Attuatore e/o da soggetto terzo da questa incaricato.

A tal fine, si obbliga a mettere a disposizione del Soggetto Attuatore e/o del soggetto da questo incaricato, tutte le volte che ne facesse richiesta, tutte le proprie scritture contabili, ed a facilitare in ogni ragionevole misura, l'espletamento delle verifiche di cui sopra.

ARTICOLO 29 Proprietà dei documenti

Tutti gli studi, i disegni, le specifiche, i documenti, gli elaborati, nessuno escluso, compresi tutti i documenti di base e tutti i dettagli predisposti dall'Appaltatore nell'ambito delle prestazioni allo stesso affidate in base al presente Contratto, ivi compresi quelli attinenti al settore informatico, rimarranno di proprietà del Soggetto Attuatore.

L'Appaltatore riconosce, inoltre, ogni più ampio diritto del Soggetto Attuatore in merito all'utilizzo della documentazione consegnata, secondo le esigenze proprie del Soggetto Attuatore stesso.

L'Appaltatore non potrà pretendere alcunché per la consegna della predetta documentazione.

L'Appaltatore si impegna a tenere indenne il Soggetto Attuatore da qualsiasi azione o pretesa fatta valere da Terzi per contraffazione o violazione di diritti brevettati nella esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto.

ARTICOLO 30 Riservatezza - Adempimenti ai sensi del D.lgs 231/01

L'Appaltatore s'impegna a mantenere la massima riservatezza su fatti, documenti, notizie, dati di cui venga a conoscenza in ragione del servizio affidatogli, ed a farne un uso esclusivo ai fini dell'espletamento dello stesso.

L'eventuale violazione di tale obbligazione configura un'ipotesi di risoluzione espressa del presente atto.



ARTICOLO 31 Responsabile del contratto

Maurizio Croce - al quale competerà l'esercizio di tutti i poteri e facoltà previsti dal presente atto.

Per tale compito, il Responsabile di contratto potrà valersi di sostituti o personale delegato.

L'Appaltatore nomina quale proprio Responsabile del contratto la signora **Antonella Lincoln**.

Ogni successiva variazione di tale nominativo dovrà essere tempestivamente comunicata al

Responsabile di contratto del Soggetto Attuatore.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.)

sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del

lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c., l'Appaltatore dichiara altresì di aver preso visione e di

accettare specificamente il contenuto delle prescrizioni di cui agli articoli:

2: Oggetto del Contratto

3: Ammontare del contratto

6: Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

7: Penale per i ritardi

8: Sospensioni e riprese dei lavori

9: Oneri a carico dell'appaltatore

10: Contabilità dei lavori

11: Invariabilità del corrispettivo

12: Variazioni al progetto e al corrispettivo

13: Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

14: Ritardo nei pagamenti



15: Regolare esecuzione e collaudo.

16: Risoluzione del contratto

17: Controversie

18: Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

19: Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

20: Adempimenti in materia antimafia e in materia penale

21: Subappalto

22: Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

23: Obblighi assicurativi

24: Documenti che fanno parte del contratto

25: Richiamo alle norme legislative e regolamentari

26: Recesso

27: Clausola di Manleva

28: Auditing

29: Proprietà dei documenti

30: Riservatezza - Adempimenti ai sensi del D.Lgs. 231/01

31: Responsabile del contratto

32: Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Io dott. Angelo Nicastro, Ufficiale Rogante, ho ricevuto questo atto formato da **25 facciate intere e dalla facciata n. 25, comprendente solo** le firme, redatto - da persona di mia fiducia e sotto il mio controllo - mediante strumenti informatici, dandone lettura alle parti le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà per cui, a conferma, lo sottoscrivono con me ed alla mia presenza con firma digitale, ai sensi dell'art. 1 comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005, del Codice di Amministrazione digitale (CAD), come modificato dall'art. 6 della legge 17 dicembre 2012, n. 221, rinunciando alla lettura degli atti citati in premessa e degli allegati per averne già preso cognizione.



Per L'Affidataria

Il Soggetto Attuatore

Signora Antonella Lincoln

dott. Maurizio Croce

(F.to in Modalità Elettronica)

(F.to in Modalità Elettronica)

COSMAR SRL
SOCIETA' UNIPERSONALE
Amministratore Unico
Lincoln Antonella

L'Ufficiale Rogante

dott. Angelo Nicastro



(F.to in Modalità Elettronica)

Palermo, lì venti febbraio 2020